



Indirizzo Via Lucomagno 14  
CH 6710 Biasca  
Telefono 091 874 39 00  
Fax 091 874 39 21  
E-mail info@biasca.ch  
Internet www.biasca.ch

Biasca 23 settembre 2019  
Rif RM 17.09.2019//4809

## ORDINANZA MUNICIPALE

### **Concernente il sussidio agli allievi iscritti alle scuole di musica**

Il Municipio richiamati l'articolo 192 LOC, l'articolo 44 RaLOC e in applicazione del Regolamento comunale per il sussidio agli allievi iscritti alle scuole di musica

ordina

#### **Art. 1 Campo di applicazione**

La presente ordinanza definisce le modalità di versamento del sussidio agli allievi domiciliati a Biasca che partecipano ad una scuola di musica riconosciuta dal Cantone (art. 25 del Regolamento della legge sul sostegno alla cultura), dalla Federazione Scuole di Musica Ticinesi (FESMUT), dalla Società Svizzera di Pedagogia Musicale.

#### **Art. 2 Beneficiari**

Possono beneficiare del sussidio per le scuole di musica le persone fisiche domiciliate (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso C/C-UE-AELS) a Biasca, come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.

#### **Art. 3 Sussidio**

<sup>1</sup>Il contributo comunale corrisponde alla metà della retta annua pagata per i corsi ma al massimo a CHF 300.00 per anno scolastico

<sup>2</sup>In caso di partecipazione parziale ai corsi (un solo semestre) il contributo massimo sarà calcolato proporzionalmente alla frequenza.

<sup>3</sup>Ogni anno è messa a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite la concessione dei sussidi cessa con semplice avviso all'utenza.

#### **Art. 4 Modalità di pagamento**

<sup>1</sup>Chi desidera ottenere il contributo comunale agli allievi iscritti alle scuole di musica, deve presentare la richiesta (con la relativa documentazione) presso l'ufficio Amministrazione comunale e sociale tramite l'apposito formulario. Di regola il pagamento avviene in un'unica soluzione.

<sup>2</sup>Verificato il diritto, il sussidio è versato sul conto bancario/postale indicato dal richiedente.

<sup>3</sup>Il Municipio informa annualmente i cittadini circa la possibilità di accedere al sussidio.

<sup>4</sup>Al momento della presentazione della richiesta, il richiedente (il suo rappresentante legale convivente in caso di minorenni) deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudizio);

**Art. 5 Termini di reclamo e ricorso**

<sup>1</sup>Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

**Art. 6 Entrata in vigore**


La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2020.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera



il Segretario  
  
Igor Rossetti

*Approvata con risoluzione municipale no. 4809 del 17 settembre 2019.*

*Esposta all'albo comunale dal 23 settembre 2019 al 22 ottobre 2019.*